



Ministero dell'Interno

Struttura per la prevenzione antimafia

Alla Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento Artigianato, Commercio, Promozione,
Sport e Turismo

OGGETTO: Giochi olimpici e paralimpici Milano Cortina 2026. Quesiti

Si fa riferimento alle richieste di chiarimenti inoltrate con nota del 16 giugno u.s. relativamente agli adempimenti connessi all'attuazione del Protocollo di legalità siglato con questa Struttura.

Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti elaborati d'intesa con il Dipartimento per la programmazione economica.

1. L'appaltatore principale deve far firmare i protocolli di legalità e operativo (redatto secondo il prototipo allegato sub A alla delibera di cui al punto 2 e corredato dai relativi allegati 1 e 2 dai subappaltatori/subcontraenti della filiera? È possibile utilizzare l'addendum che già contiene le clausole e adempimenti? Devono poi essere trasmessi alla Stazione appaltante? Si allega al riguardo uno schema di atto aggiuntivo predisposto in via collaborativa da ANCE di Trento, da utilizzare per la filiera dei subappaltatori, al fine di conoscere le valutazioni di codesta Struttura in ordine all'utilizzabilità di detto modello.

Ai sensi della delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 15, la stazione appaltante e il soggetto aggiudicatario stipulano «apposito protocollo operativo secondo il citato prototipo accluso alle presenti linee guida — da adeguare secondo le indicazioni di cui alle note 8, 9 e 12 del prototipo stesso — e di trasmettere, entro sette giorni dalla stipula, copia di detto protocollo al CCASGO ed al DIPE». Successivamente, la citata delibera CIPE n. 15 del 2015, specifica: «In particolare l'impresa aggiudicataria si adopererà affinché tutti i soggetti della «filiera» sottoscrivano copia del presente protocollo in segno di piena accettazione delle clausole in esso contenute, impegnandosi a riportare nei subcontratti e nei contratti con fornitori (nota 12) analoghe clausole, inclusa la clausola che impegna subcontraenti e fornitori a inserire — a loro volta — le medesime clausole nei contratti da essi stipulati». Il modello di protocollo operativo da utilizzare per la stipula è esclusivamente il prototipo contenuto nell'allegato A alla delibera CIPE n. 15 del 2015, il quale va compilato nei suoi campi necessari e al quale non vanno apportate modifiche, come ad es. aggiornamento dei relativi riferimenti normativi. Il soggetto aggiudicatario, a cascata, è tenuto a far siglare per adesione tale protocollo a tutti i subappaltatori e subcontraenti, i quali sono tenuti al medesimo obbligo. I



Ministero dell'Interno

Struttura per la prevenzione antimafia

protocolli operativi siglati devono essere inviati alla stazione appaltante, che ne cura la trasmissione al DIPE.

2. È corretto affermare che l'appaltatore è affidatario verso la stazione appaltante e aggiudicatore verso gli operatori economici della filiera con cui stipula contratti e subcontratti?

3. È corretto affermare che in caso di subcontratti (compresi nella filiera) stipulati da un subappaltatore, quest'ultimo sia qualificato come soggetto aggiudicatore?

Per quanto concerne i punti 2 e 3, si invita a fare esclusivo riferimento alle definizioni contenute nell'allegato I.1 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

4. È corretto affermare che il referente nominato dall'appaltatore deve inserire in banca dati i dati di tutte le imprese della filiera?

5. È corretta l'interpretazione secondo cui l'accesso alla banca dati compete solo al referente nominato dall'appaltatore?

6. È corretto che il referente nominato dall'appaltatore non deve essere necessariamente il relativo legale rappresentante?

In merito ai punti 4, 5 e 6, la delibera CIPE n. 15 del 2015 stabilisce che «1. Le imprese di cui all'art. 2, comma 1, comunicano alla stazione appaltante (nota 10) gli estremi identificativi di cui all'allegato 2 o, nell'ipotesi che sia già istituita l'anagrafe degli esecutori ai sensi del protocollo di legalità, i dati mancanti. Il soggetto preposto alla tenuta della suddetta anagrafe comunica, a sua volta, tutti i dati di cui al citato allegato 2 al DIPE. Le imprese di cui sopra si impegnano altresì ad informare tempestivamente il soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori, che a sua volta comunica tali dati al DIPE, in merito a qualunque variazione dei dati su indicati, segnalando dette variazioni anche all'impresa con cui hanno firmato il contratto. La stazione appaltante (nota 1) provvederà a informare tempestivamente il DIPE in merito agli ordinativi di pagamento che emetterà, segnalando CUP, data, nome e IBAN della società/impresa beneficiaria e importo. Darà altresì comunicazione al DIPE dell'avvenuto pagamento». Pertanto, di regola, rientra tra gli obblighi della stazione appaltante, in qualità di soggetto preposto alla tenuta dell'anagrafe degli esecutori, comunicare al DIPE le informazioni e i relativi aggiornamenti riguardanti l'anagrafica stessa. Nello specifico, l'utente alimentatore è tenuto a comunicare le modifiche dei contratti e dei dati bancari relativi ai propri CUP attraverso il caricamento dell'anagrafica nella banca dati MGO; l'utente lettore, invece, ha la funzione di controllare la correttezza delle informazioni associate ai propri CUP, verificando il regolare aggiornamento dei dati presenti sul portale MGO.

7. È corretto affermare che il Piano coordinato di controllo che deve predisporre la stazione appaltante contiene le informazioni che devono essere inserite nel settimanale di cantiere dal referente dell'Appaltatore? A tale domanda è poi corretto rispondere come segue: "I suoi contenuti sono quelli indicati nel Protocollo di legalità da sottoscrivere con la Stazione



Ministero dell'Interno

Struttura per la prevenzione antimafia

appaltante e, in particolare, deve ricomprendere il Settimanale di cantiere con ogni utile e dettagliata informazione prevista per assicurare l'attenta vigilanza da parte di Gruppi interforze antimafia e delle Forze di polizia sugli operatori economici impegnati nei lavori, sulla regolarità degli accessi ai cantieri e delle presenze di manodopera a diverso titolo all'interno dell'area e sulla proprietà dei mezzi in cantiere e sulla posizione del personale. Al fine di facilitare la predisposizione del Piano ed assicurarne la completezza, sarà reso disponibile un modello predefinito che dovrà essere compilato settimanalmente dal Referente di cantiere obbligatoriamente designato dall'affidatario principale e responsabile della sua complessiva attuazione. Lo stesso dovrà provvedere con le medesime modalità agli eventuali aggiornamenti.”

Si è corretto. Si allega un modello di Piano coordinato di controllo del cantiere approvato con delibera del C.C.A.S.I.I. P.

8. È corretto affermare che il referente di cantiere possa essere un dipendente/collaboratore di una delle consorziate esecutrici nel caso in cui l'Affidatario sia un consorzio di cooperative di produzione e lavoro?

E' corretto.

9. È stato chiesto di conoscere quali siano i fornitori che devono sottostare alle disposizioni della delibera CIPE n. 15/2015 e a quali obblighi sono soggetti, ad es. se debbano pagare gli stipendi e i loro fornitori dal conto dedicato.

I soggetti economici rientranti nel concetto di filiera delle imprese operanti per la realizzazione dell'opera sono sottoposti al monitoraggio finanziario rafforzato di cui alla delibera CIPE n. 15 del 2015. Sul punto, la citata delibera CIPE n. 15 del 2015, prevede che: «per «filiera» si intende il novero di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo — anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale — nel ciclo di progettazione e di realizzazione dell'opera. Sono pertanto ricompresi nella filiera, oltre al contraente generale o al concessionario nei termini indicati al precedente punto 1.1, l'appaltatore e tutte le imprese firmatarie di subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, diretta o indiretta, pur riguardanti attività collaterali; a titolo esemplificativo sono da intendere ricomprese nella «filiera» le imprese interessate a fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti a noli e forniture di beni e prestazioni di servizi direttamente collegati alla realizzazione dell'opera, ivi incluse quelle di natura intellettuale — come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura — che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico di cui appresso, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o subcontratti. Sono altresì comprese nella «filiera» le società affidatarie infragruppo della società concessionaria. Rientrano quindi nella filiera le imprese che forniscono prodotti e servizi specifici per l'opera in questione: a



Ministero dell'Interno

Struttura per la prevenzione antimafia

esempio, macchinari, attrezzature, strumentazione o attività di cantiere. Non rientra nella filiera il fornitore da cui un'impresa della filiera compra per il proprio magazzino, compra cioè prodotti «comuni», non realizzati appositamente per l'opera in questione, o acquista servizi, anche intellettuali, di tipo «generico»: in questi casi, il cliente paga dal proprio conto dedicato verso il conto corrente del fornitore che non è dedicato. Rientra comunque nella filiera ed è quindi assoggettato al monitoraggio finanziario, in ragione della vulnerabilità delle relative forniture, chi fornisce prodotti o servizi «sensibili» (esempio: fornitura di inerti o di calcestruzzo o altro materiale da costruzione, approvvigionamenti da cava, smaltimento e trasporto rifiuti). In altri termini, rientrano nel campo applicativo MGO i fornitori e i subfornitori di prodotti o servizi specifici e chi fornisce prodotti o servizi sensibili, mentre sono lasciati a una valutazione caso per caso i contratti relativi a prodotti o servizi c.d. «generici». Anche l'acquisto di prodotti o servizi definiti c.d. «generici», laddove sia realizzato in modo esclusivo o almeno prevalente per l'opera in questione, è oggetto di monitoraggio finanziario rafforzato. Non assume rilievo che tali prodotti o servizi «generici» costituiscano attività ordinariamente svolta dal fornitore. In merito agli obblighi ai quali sono sottoposti gli operatori economici rientranti nel perimetro applicativo MGO, si invita a fare riferimento alla delibera CIPE n. 15 del 2015. Volendo esemplificare solo i principali obblighi e senza alcuna pretesa di esaustività, il punto 2.1 della delibera CIPE n. 15 del 2015, dispone che «il monitoraggio finanziario fa perno sul principio dell'apertura obbligatoria, da parte di ciascun operatore della filiera, di uno o più conti correnti dedicati in via esclusiva ai singoli progetti. In particolare, l'operatore economico della filiera dovrà:

- a) servirsi di uno o più conti correnti dedicati in via esclusiva all'opera: è prevista, cioè, l'accensione, da parte delle imprese e degli altri operatori economici che partecipano alla realizzazione dell'opera, di uno o più appositi conti correnti, postali o bancari, dedicati in via esclusiva all'opera (cd. «conti dedicati»), sui quali dovranno essere registrati tutti e solo movimenti finanziari connessi all'esecuzione dei contratti ed eventuali operazioni di giroconto/girofondo; non sarà più possibile, pertanto, usufruire di uno stesso conto, sia pure «dedicato», per più progetti, dovendo, viceversa, essere destinato uno o più conti correnti ad hoc per ciascuna singola opera, individuata da apposito CUP; naturalmente tale effetto potrà ottenersi anche attraverso l'utilizzazione di un conto già esistente purché, da una certa data, non vi confluiscano più operazioni finanziarie che abbiano motivazioni non coerenti con l'intervento monitorato;
- b) trasmettere alla stazione appaltante — che, ai sensi della citata delibera CIPE n. 58/2011, è legittimata a delegare la costituzione, la gestione e l'alimentazione di tale piattaforma informatica al contraente generale o al concessionario, che vi attende sotto la vigilanza della Stazione appaltante stessa — gli elementi identificativi del contratto e l'IBAN del proprio conto corrente (per la preparazione e l'aggiornamento della cosiddetta «anagrafica delle imprese», vedi allegato II): la stazione appaltante o il soggetto come sopra delegato invia detti elementi al DIPE;
- c) utilizzare il bonifico elettronico Single Euro Payments Area (SEPA) per effettuare tutti i pagamenti, fatte salve le eccezioni esplicitamente previste ed indicate nel prototipo di protocollo di



Ministero dell'Interno

Struttura per la prevenzione antimafia

cui al successivo punto 3, inserendo in detti bonifici l'apposita stringa alfanumerica obbligatoria, e non utilizzare altri sistemi di pagamento, quali le Ri.Ba.;

d) autorizzare la banca ove è radicato il proprio conto corrente dedicato, con apposita «lettera di manleva», a trasmettere al focal point di CBI, per il successivo inoltro alla banca dati presso il DIPE, le informazioni relative agli estratti conto giornalieri e ai bonifici emessi».

Nell'allegato 1 della delibera CIPE 15 del 2015 sono contenute le causali dei bonifici, sulla base della natura della movimentazione finanziaria, da utilizzare per i pagamenti con addebiti sul conto corrente dedicato in via esclusiva e accrediti a favore di conti correnti dedicati in via esclusiva, oppure di conti correnti non dedicati in via esclusiva.

10. In quali casi è possibile effettuare un pagamento da un conto dedicato ad un conto corrente "normale"?

11. Quali pagamenti devono transitare da conto corrente dedicato a conto corrente dedicato?

Per i quesiti n. 10 e n. 11 vedasi la prima parte della risposta fornita al punto 9.

12. Come devono essere effettuati i pagamenti delle retribuzioni di dipendenti (e relativi versamenti agli istituti previdenziali/assicurativi) che lavorano sia su cantieri di opere inerenti i Giochi olimpici, che su altri cantieri?

La delibera CIPE n. 15 del 2015, dispone che «i pagamenti effettuati dalle imprese e destinati a dipendenti, consulenti, a fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali (esclusi i pagamenti di cui ai successivi punti 6 e 7), all'acquisto di immobilizzazioni tecniche e comunque per le causali MGO espressamente individuate ed autorizzate (vedi quadro A dell'allegato 1), dovranno essere eseguiti tramite i conti dedicati, in relazione a ciascuna specifica causale, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dello specifico intervento.

6. Per i pagamenti a favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché per il pagamento di imposte e tasse, assicurazioni e fidejussioni i soggetti di cui al comma 1 potranno utilizzare anche sistemi diversi dal bonifico SEPA, purché effettuati a valere sui conti dedicati e ne sia consentita la tracciabilità, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa».

Alla luce di quanto sopra, i pagamenti a favore di dipendenti, impiegati anche parzialmente nella realizzazione dell'opera, devono essere effettuati per il totale dovuto dal conto corrente dedicato in via esclusiva del soggetto economico della filiera a favore dei conti correnti non dedicati dei dipendenti. Per quanto concerne i versamenti in favore di enti previdenziali, gli stessi devono essere effettuati - anche con sistemi diversi dal bonifico SEPA - dal conto corrente dedicato in via esclusiva dell'operatore economico al conto corrente non dedicato dell'ente, nei casi in cui tali pagamenti siano riferibili in modo esclusivo o prevalente all'opera monitorata.



Ministero dell'Interno

Struttura per la prevenzione antimafia

In entrambe le ipotesi, la causale da inserire nel bonifico è 1A - Stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati) o, in alternativa, 1B - Manodopera (emolumenti a operai), salvo le specifiche eccezioni previste dall'allegato 2 alla delibera CIPE n. 15 del 2015 (ad es. personale distaccato).

13. È corretto rispondere che sono assoggettati a monitoraggio finanziario anche rifornimenti di carburante?

Si rimanda alla risposta fornita al quesito n. 9 e si coglie l'opportunità per specificare che ove l'acquisto del carburante o di carte carburante sia destinato in modo esclusivo o prevalente per l'opera monitorata, anche tale fornitore è sottoposto al monitoraggio finanziario rafforzato.

14. È corretto affermare che il fornitore/subappaltatore non residente in Italia deve comunque aprire un conto corrente dedicato presso una banca italiana?

La delibera CIPE n. 15 del 2015 stabilisce che: «le linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere di cui ai punti precedenti sono riferite a tutte le imprese della filiera, intesa quale novero dei soggetti che intervengono a qualunque titolo — anche con contratti diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale — nel ciclo di progettazione e di realizzazione delle opere. Le linee guida de quo sono da applicare anche alle imprese estere della filiera». Anche le imprese estere sono, dunque, tenute al rispetto degli obblighi previsti dalla delibera CIPE n. 15 del 2015, ivi incluso l'accensione e l'utilizzo di almeno un conto corrente dedicato in via esclusiva per ciascuna opera monitorata identificata da apposito CUP. L'impresa estera ha facoltà di accendere - direttamente o per il tramite di un rappresentante legale sul territorio nazionale - uno o più conti correnti dedicati in via esclusiva presso un'azienda bancaria italiana.

15. Si chiede conferma che le sanzioni vanno applicate in forma di penale contrattuale (quindi detratte dal corrispettivo previsto per l'appalto (o il subcontratto) e introitate dalla stazione appaltante, comprese quelle a carico dei subaffidatari che, dove non sia previsto il pagamento diretto da parte della Stazione appaltante, devono essere versate alla stazione appaltante stessa dal relativo committente (appaltatore). CFR art. 9 protocollo di legalità.

Per quanto concerne le sanzioni comminate per la violazione della disciplina del monitoraggio finanziario rafforzato, si invita a fare riferimento agli artt. 6 e 7 del citato prototipo di protocollo operativo di cui alla delibera CIPE n. 15 del 2015. In particolare, il richiamato art. 7 prevede che «Se la sanzione irrogabile è la penale prevista alle lettere da b) a f) del precedente punto 6.1, la stazione appaltante trattiene il relativo importo sul primo SAL successivo alla conclusione dell'istruttoria. Il contraente generale o concessionario tratterà, a sua volta, l'importo della penale dal compenso dovuto all'appaltatore capofila della specifico filone della «filiera» che ricomprende l'impresa inadempiente e così via in modo che l'importo in questione resti a carico della suddetta impresa inadempiente. L'ammontare delle penali resta così nella disponibilità della stazione



Ministero dell'Interno

Struttura per la prevenzione antimafia

appaltante, cui è affidato in custodia e che l'accantona su un proprio conto corrente, assoggettandolo a contabilità separata». Le sanzioni irrogate a norma dell'art. 9 del prototipo di protocollo di legalità di cui alla delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 62, sono di competenza di codesta Struttura, trattando aspetti relativi alla legalità. Si rimanda, pertanto, a codesta Struttura per la prevenzione antimafia la risposta in merito a questi aspetti.

16. Il modello di settimanale di cantiere è lo stesso del Piano di controllo?

E' corretto dire che il piano di controllo coordinato del territorio assorbe le informazioni contenute nel Settimanale di cantiere (vedasi allegato).

17. Si chiede conferma che non è possibile assentire a quanto richiesto: "Considerato il contrasto tra l'art. 6.2 dello Schema di Protocollo allegato alla delibera CIPESS n. 51/2024 e analogo articolo del Protocollo PAT, chiediamo se sia possibile, tramite contatto con il Commissariato del Governo di Trento, consentire la sottoscrizione dei contratti con gli operatori economici della filiera a fronte della semplice richiesta di iscrizione all'Anagrafe Antimafia, in attesa delle successive verifiche e, quindi, dell'effettiva iscrizione."

Si conferma il principio secondo il quale, ai sensi delle Linee guida, la sottoscrizione del contratto richiede l'effettiva iscrizione in Anagrafe degli operatori della filiera.

18. È corretto affermare che il libero professionista cui è affidato l'incarico di R.S.P.P. esterno di una delle aziende che operano nel cantiere, non deve iscriversi all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori?

La normativa vigente e le linee guida non prevedono l'iscrizione in Anagrafe del libero professionista. Sono obbligati a iscriversi solo i professionisti costituiti in forma di società.

19. È corretto affermare che in caso di operatori economici che hanno già eseguito completamente le prestazioni affidate (nell'ambito della filiera) alla data di sottoscrizione dell'Accordo tra la Provincia, SIMICO e la Struttura Antimafia, laddove residui esclusivamente il versamento della rata a saldo, non è necessario che essi attivino il conto corrente dedicato in via esclusiva?

Come specificato più volte dalla Struttura per la prevenzione antimafia nei diversi tavoli tecnici istituiti, per le opere afferenti i Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, l'obbligo di apertura e di utilizzo del conto corrente dedicato in via esclusiva ha una vigenza pro futuro. Ciò significa che tale obbligo si impone per le movimentazioni finanziarie (accrediti e



Ministero dell'Interno

Struttura per la prevenzione antimafia

addebiti) ancora da effettuare, non inficiando sulle transazioni pregresse. L'eventuale inadempimento può dare adito all'applicazione di una delle sanzioni previste dall'art. 6 del prototipo del protocollo operativo di cui alla richiamata delibera CIPE n. 15 del 2015. Nel caso di specie, dovendosi ancora fare luogo al saldo totale o parziale della fornitura, risulta necessaria l'attivazione e l'utilizzo del conto corrente dedicato in via esclusiva per tale operazione. Si rimanda, comunque, a codesta Struttura per la prevenzione antimafia per ogni eventuale precisazione, integrazione e/o rettifica che ritenga opportuno.

20. Si chiede di confermare che inserendo i dati in banca dati SIMICO si assolvono tutti debiti informativi anche verso la banca dati per il monitoraggio finanziario: gli operatori economici evidenziano che "nel file con indicati gli obblighi previsti dalla delibera CIPE del 28/01/2015 n. 15., "le imprese di cui all'art. 2, comma 1, comunicano alla stazione appaltante (nota 10) gli estremi identificativi di cui all'allegato 2". Mentre nel file "accordo simico" e "2024 11 14-0855473 RFP001 ALL CIRCOLARE" invece si capisce che l'impresa deve registrarsi alla piattaforma.

Le informazioni caricate sulla banca dati SIMICO vengono inserite nella banca dati MGO (sezione MGE) attraverso una procedura semiautomatica, nei soli casi in cui nella banca dati SIMICO siano compilati tutti i campi in modo corretto e puntuale. Attualmente, da una verifica effettuata sulla banca dati SIMICO, tra i 20 CUP di titolarità della Provincia Autonoma di Trento, solamente i campi dei CUP C54E21001050003 e C54E21001060003 risultano compilati, ma in modo non completo. Allo stato, quindi, il popolamento della banca dati SIMICO non assolve a tutti gli obblighi informativi anche verso la banca dati MGO (sezione MGE), atteso che è necessario il corretto e completo popolamento della banca dati SIMICO per tutti i 20 CUP di titolarità della Provincia Autonoma di Trento.

21. È corretto dire che in caso di RTI i pagamenti continuano ad essere effettuati verso la mandataria (come da contratto d'appalto) sul conto corrente dedicato in via esclusiva e poi dalla mandataria (dal conto corrente dedicato in via esclusiva) riversati alle mandanti sul relativo CC dedicato in via esclusiva?

Sì, a condizione però che sia garantita la tracciabilità dei flussi finanziari e l'adempimento degli obblighi previsti dalla delibera CIPE n. 15 del 2015.

22. Nel caso di un contratto avente ad oggetto il "servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori" che riporta due CUP. è possibile fare un unico conto dedicato in via esclusiva con la dichiarazione manleva?



Ministero dell'Interno

Struttura per la prevenzione antimafia

No, non è consentito. Come noto, la delibera CIPE n. 15 del 2015 prevede che a ogni conto corrente dedicato in via esclusiva sia associato un solo protocollo operativo identificato da un unico CUP.

Pertanto, ove il servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori sia prestato in favore di due diverse opere identificate da due diversi CUP, è necessario aprire e utilizzare un conto corrente dedicato in via esclusiva per ciascun CUP.

il Vice Prefetto vicario
De Francisco

PIANO COORDINATO DI CONTROLLO DEL CANTIERE

REFERENTE DI CANTIERE				
SETTIMANALE DI CANTIERE				
IMPRESA (indicare la "ragione sociale" dell'impresa)	C.F./Partita IVA	MEZZO (indicare la tipologia del mezzo)	TARGA/TELAIO (indicare la "targa" e/o il "telaio" del mezzo)	ATTIVITA' SVOLTA
CODICE CUP (indicare il codice CUP dell'appalto)				
CODICE APPALTO (indicare il codice GIC dell'appalto)				
APPALTO (indicare la descrizione dell'opera)				
*SETTIMANA DAL (indicare la data di inizio della settimana di pertinenza del settimanale di cantiere nel formato GG/MM/AAAA) *il dato è obbligatorio				
*AL (indicare la data di fine della settimana di pertinenza del settimanale di cantiere nel formato GG/MM/AAAA) *il dato è obbligatorio				

Dipendenti impegnati nelle lavorazioni						
IMPRESA (indicare la "ragione sociale" dell'impresa)	C.F./Partita IVA	COGNOME	NOME	MATRICOLA AZIENDALE	QUALIFICA PROFESSIONAL E	ATTIVITA' SVOLTA

Il nome ed il recapito del referente di cantiere
